



FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

REPUBBLICA DI SAN MARINO



COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL 27/07/2017

COMMISSIONE DISCIPLINARE

FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Procedimento disciplinare - sportivo n. 2/2017

La **Commissione Disciplinare della FSGC**:

- visto l'atto di deferimento della Procura Federale della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio in data 28 giugno 2017;
- visti i documenti allegati al presente procedimento disciplinare;
- preso atto della requisitoria del Procuratore Federale e delle richieste sanzionatorie formulate;
- preso atto delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dalle parti deferite,

accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1**, del Regolamento di Disciplina della FSGC, irroga la sanzione di **anni uno** di squalifica ed € **1.000,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Bucci Mirko**;

accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1**, del Regolamento di Disciplina della FSGC, irroga la sanzione di **mesi sei** di squalifica ed € **400,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Righi Andrea**;

accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1**, del Regolamento di Disciplina della FSGC, irroga la sanzione di **mesi tre** di squalifica ed € **300,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Vitaioli Matteo**,

non accoglie il deferimento dello stesso tesserato per la omessa denuncia di cui all'**art. 5 comma 2** del Regolamento di disciplina,

accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1**, del Regolamento di Disciplina della FSGC, irroga la sanzione di **mesi tre** di squalifica ed € **300,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Zafferani Nicola**,

non accoglie il deferimento dello stesso tesserato per la omessa denuncia di cui all'**art. 5 comma 2** del Regolamento di disciplina;



FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**COMMISSIONE DISCIPLINARE
FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO**

accoglie il deferimento a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2 del Regolamento di Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati Mirko Bucci e Andrea Righi, e riduce la sanzione dell'ammenda ad **€ 300,00**, a carico della società **VIRTUS A.C. 1964**;

accoglie il deferimento a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2 del Regolamento di Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato Vitaioli Matteo, e riduce la sanzione dell'ammenda ad **€ 150,00**, a carico della **A.C. LIBERTAS**;

accoglie il deferimento a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2 del Regolamento di Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato Zafferani Nicola, e riduce la sanzione dell'ammenda ad **€ 150,00**, a carico della **A.C. JUVENES DOGANA**.

San Marino, 24 luglio 2017

La Segreteria
Natascia Pasolini